

SCHEDA ILLUSTRATIVA

COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

Premessa.

La legge regionale n. 25 del 13 maggio 2004, che disciplinava lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, è stata recentemente modificata dalla legge 50, del 5 agosto 2009. Contestualmente, il Consiglio Regionale ha approvato, in prima lettura, una modifica statutaria che fissa in 55 il numero dei componenti il Consiglio Regionale. La nuova legge elettorale, che assume questa nuova composizione del Consiglio, entrerà in vigore, quindi, dopo che la modifica statutaria verrà approvata in seconda lettura, e dopo che saranno trascorsi i termini (90 giorni) per un eventuale impugnativa del Governo o per un eventuale richiesta di referendum.

In questa scheda proporremo in forma sintetica i passaggi procedurali attraverso cui la nuova legge definisce l'elezione del Presidente e assegna i seggi del Consiglio.

La nuova legge elettorale della Regione Toscana mantiene le caratteristiche di fondo della precedente normativa: da una parte, l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale; dall'altra, meccanismi elettorali tali da assicurare una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene. Si tratta di un modello che configura dunque una competizione tra liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi, con la previsione di un premio di maggioranza variabile ed eventuale, da assegnare secondo determinate condizioni.

All'interno di questo impianto, tuttavia, sono state introdotte alcune importanti modifiche: in questa scheda, illustreremo l'intero impianto della legge, segnalando le differenze rispetto al testo approvato nel 2004.

Queste novità sono:

- a) la riduzione del numero dei consiglieri, fissato ora a 55, in base alla modifica dell'art. 6 dello Statuto: del Consiglio fanno parte il Presidente eletto e il candidato Presidente "che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto". Conseguentemente, tutte le operazioni previste dalla legge per l'assegnazione dei seggi, assumono come riferimento il numero di 53 consiglieri.
- b) L'abolizione della soglia differenziata d'accesso alla ripartizione dei seggi: nel nuovo testo, una lista, sia che faccia parte di una coalizione sia che non ne faccia parte, deve ottenere almeno il 4% dei voti validi e deve essere collegata ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 4% dei voti validi nella relativa elezione.
- c) L'abolizione della cosiddetta "formula Adams" nella ripartizione dei seggi: nel testo precedente ogni lista, che avesse superato le soglie previste, otteneva comunque un seggio. Nel nuovo testo, la prima ripartizione dei seggi avviene soltanto sulla base della formula D'Hondt.
- d) La possibilità che i "candidati regionali" – ossia i candidati presenti nelle schede di tutte le circoscrizioni, a cui vengono attribuiti prioritariamente i seggi ottenuti da una lista – siano al massimo 5 (rispetto ai 2 del precedente testo). Viene confermata la previsione che un candidato regionale può essere anche candidato "al massimo in due circoscrizioni" provinciali.
- e) Viene abolita la possibilità, prevista dal precedente testo, che un consigliere, nominato assessore, sia surrogato temporaneamente da un altro consigliere, e che possa ritornare a svolgere il ruolo di consigliere, qualora cessi dalla carica di assessore.

In questa scheda, i riferimenti di legge sono alla l.r. n. 25 del 13 maggio 2004 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale"), così come modificata dalla l.r. 50/2009, e alla l.r. n. 74, del 23 dicembre 2004 ("Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004 n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale)").

## 1° Passaggio

### L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il primo passaggio è l'elezione del Presidente della Giunta Regionale: viene proclamato eletto il candidato o la candidata che, "nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi" (art. 15).

Gli elettori possono esprimere "un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta" (l.r. 25, art. 14, comma 1: dunque, anche la nuova legge conferma la possibilità del cosiddetto "voto disgiunto") ; se l'elettore traccia un unico segno, a favore di una lista, il voto "si intende anche espresso a favore del candidato o della candidata Presidente a quella lista collegato" (l.r. 25, art. 14, comma 2).

Il totale dei voti validi ad un candidato Presidente è dato così dalla somma

- dei voti espressi unicamente sul nome e sul simbolo del candidato Presidente e
- dei voti espressi unicamente su una lista che a tale candidato sia collegata

La proclamazione dell'elezione del Presidente è affidata all'Ufficio centrale regionale (l.r. 74, articolo 11)

## 2° Passaggio

### L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE

Il secondo passaggio procedurale è dato dall'assegnazione dei seggi ai "gruppi di liste".

Nota: ricordiamo che, nel linguaggio della l.r. n. 25, come pure di molte altre leggi elettorali, "gruppo di liste" è definito "l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo" , l.r. 25, art. 9, comma 1). "Coalizione", invece, secondo la definizione data al comma 2 dello stesso art. 9, è "l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato o candidata Presidente della giunta regionale".

L'ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia: da qui in avanti indicato come UCC) determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale (l.r. 74, art. 10, comma 3), cioè il totale dei voti validi che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione, e trasmette i dati all'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'appello di Firenze). L'Ufficio centrale regionale (d'ora in poi: UCR) procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste, determinandone così la "cifra elettorale" regionale (ossia, la somma regionale dei voti validi ottenuti).

Data la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi attraverso le seguenti operazioni, da effettuare secondo questa sequenza:

A) AMMISSIONE DEI GRUPPI DI LISTE CHE HANNO SUPERATO LA SOGLIA DI ACCESSO (l.r. 25, articolo 18).

La soglia di accesso è stata fissata dalla legge 50/2009 in modo diverso rispetto alla legge 25/2004:

**"I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati e candidate Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione".**

Vi è dunque, un'unica soglia, valida sia per le liste che formano una coalizione sia per le liste che competono in modo "isolato", presentando un proprio candidato Presidente.

**B) ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE (l.r. n. 25, articolo 19, commi 1 e 2)**

Dopo aver proclamato il Presidente eletto, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste, assegnando tutti i seggi, ossia 53, attraverso il metodo delle divisioni successive (il cosiddetto metodo D'Hondt), ossia divide il totale regionale dei voti validi di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4...i quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti.

Ad esempio:

Divisore	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	Lista F
Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	15.000
3	66.666,7	26.666,7	20.000	13.333,7	8.333,7	5.000
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	7.500
...	...	...	...	...	...	...
53	3.773,6	3.018,9	2.264,2	1.509,4	943,4	566,0

**3° Passaggio**

**ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA O ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DI GARANZIA PER LE MINORANZE (l.r. n. 25, articolo 17)**

Al termine delle operazioni appena descritte, ogni gruppo di liste si vede assegnato un dato numero di seggi: a questo punto, l'UCR procede alla verifica delle condizioni che possono determinare, o meno, l'assegnazione di un premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto, o che possono anche determinare l'assegnazione di seggi alle minoranze, in base a quanto previsto dall'articolo 17.

L'articolo 17 prevede che la coalizione di liste (o anche un singolo gruppo di liste, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno), collegate al candidato proclamato Presidente eletto,

- "ottiene almeno il 60 per cento" dei 53 seggi in palio, se il Presidente eletto ha conseguito "più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione"
- oppure, "ottiene almeno il 55 per cento" dei 53 seggi in palio, se il Presidente eletto "ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione".

Vediamo cosa può accadere con alcuni esempi.

Il primo passo è quello di calcolare a quale percentuale (su 53 seggi) corrisponda il numero di seggi ottenuto dall'insieme del gruppo di liste collegate al Presidente eletto.

- Ad esempio: un candidato presidente è stato eletto con il 54 per cento dei voti e le liste a lui collegate hanno ottenuto i seguenti seggi:
  - Lista A : 14 seggi
  - Lista B : 7 seggi
  - Lista C : 5 seggi
  - Lista D : 2 seggi
  -

Tutte queste liste, collegate al Presidente eletto, ottengono dunque 28 seggi, che sono pari al 52.8 per cento dei 53 seggi in palio. Dunque, non viene rispettata la condizione prevista all'articolo 17. In tal caso, scatta il premio di maggioranza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19,

## Ufficio e Osservatorio elettorale della Regione Toscana

comma 4 : ossia, vengono assegnati alle liste della coalizione tanti seggi in più quanti sono necessari a raggiungere almeno il 60 per cento dei 53 seggi in palio, cioè 32 seggi (in quanto 31 seggi corrisponderebbero al 58,5%). I calcoli delle percentuali, ricordiamo, vanno fatti sempre sui 53 seggi in palio (il presidente eletto e il "secondo classificato" non vengono considerati).

Tutte le possibili combinazioni tra percentuale dei voti del Presidente eletto e percentuale dei seggi ottenuti dalle liste a lui collegate sulla base della prima assegnazione dei seggi sopra descritta (punto B), si possono riassumere nel seguente prospetto:

	Seggi assegnati in prima istanza (articolo 19, commi 1 e 2) alle liste collegate	Seggi assegnati dopo la verifica delle condizioni previste dall'articolo 17
Se il Presidente eletto ottiene MENO del 45 % dei voti	Meno del 45 % dei seggi	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 55% dei seggi.
	Più del 45 % dei seggi, ma non oltre il 65%	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata
	Più del 65 % dei seggi	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi
Se il Presidente eletto ottiene PIU' del 45 % dei voti	Meno del 60 % dei seggi	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 60% dei seggi
	Più del 60 % dei seggi, ma non oltre il 65 %	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata
	Più del 65 % dei seggi	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi.

Nei casi in cui si debba procedere alla modifica della prima distribuzione dei seggi, si fa sempre riferimento alla graduatoria dei quozienti determinatasi con la procedura prevista dall'articolo 19 commi 1 e 2, considerata separatamente per la coalizione collegata al presidente eletto (nei casi in cui si debbano assegnare altri seggi come premio di maggioranza) o per l'insieme delle liste di minoranza (nel caso in cui si debbano assegnare ad esse altri seggi come soglia di garanzia). Si assegnano cioè i migliori quozienti non utilizzati per la prima assegnazione dei seggi.

In sostanza, il premio di maggioranza rimane un premio EVENTUALE e VARIABILE:

- Eventuale, perché possono darsi casi in cui la prima assegnazione proporzionale dei seggi non comporti l'assegnazione di altri seggi come premio di maggioranza, in quanto le liste collegate al Presidente eletto hanno già ottenuto la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale prevista dalla legge;
- Variabile, perché se il Presidente viene eletto con una percentuale di voti inferiore al 45%, anche il premio si riduce.
- Inoltre, viene introdotta una soglia di garanzia per le minoranze, a cui spetta comunque il 35% dei seggi.

4° Passaggio

**ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI PRESIDENTE, AI CANDIDATI REGIONALI E ALLE SINGOLE LISTE PROVINCIALI (l.r. n. 25, articoli 20 e 21)**

A) Conclusa l'assegnazione dei seggi spettanti complessivamente a ciascun gruppo di liste, si procede alla loro distribuzione tra le singole liste provinciali

Prima di questo passaggio, però, si procede all'elezione

- degli altri candidati presidenti che, eventualmente, abbiano diritto all'elezione, ossia dei candidati Presidenti classificatisi "terzi" (o "quarti", ecc. ) nel caso in cui "siano collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi (articolo 20, comma 2)
- dei candidati regionali presentati da ciascun gruppo di liste (art. 21, commi 1 e 2)

In sostanza, prima di procedere alla distribuzione dei seggi tra le singole liste provinciali, si assegnano i seggi ai candidati presidente giunti dal terzo posto in poi (purché, naturalmente, le liste a loro collegate abbiano ottenuto almeno un seggio); poi ai candidati regionali di ciascun gruppo di liste; e, infine, i seggi restanti alle singole liste provinciali.

B) Una volta eletti, per ciascun gruppo di lista, gli eventuali candidati Presidente, e il candidato regionale (o i candidati regionali, se più di uno), si determina, per differenza, il numero di seggi spettanti alle singole liste provinciali (art. 21, comma 3)

Ad esempio, se un partito ha ottenuto 20 seggi e ha presentato due candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste provinciali di quel partito saranno 18; se un partito ha ottenuto 6 seggi, e ha presentato un solo candidato regionale, i seggi da distribuire tra le singole liste provinciali di quel partito saranno 5, e così via.

C) Per assegnare i seggi alle singole liste provinciali si procede attraverso il calcolo del quoziente elettorale di gruppo (o quoziente regionale di lista) (art. 21, comma 4).

Come si calcola il quoziente regionale di lista?

Si assume la cifra elettorale regionale (ossia, il totale regionale dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste) e lo si divide per il numero dei seggi spettanti alle liste provinciali (ossia, il numero di seggi restante dopo l'elezione dei consiglieri avvenuta in base ai precedenti punti A e B, ossia sottraendo al numero di seggi complessivo spettante ad un gruppo di liste gli eventuali candidati presidenti e i candidati regionali)

Ad esempio, un partito ottiene, regionalmente, 280.000 voti; ha diritto, nel complesso, a 8 seggi e ha presentato un solo candidato regionale; in questo caso, il quoziente regionale è pari a  $280.000 : 7 = 40.000$ .

Ipotizziamo che i suddetti 280.000 voti siano stati così ottenuti nelle dieci circoscrizioni provinciali:

Arezzo	<b>32500</b>
Firenze	<b>76000</b>
Grosseto	<b>26000</b>
Livorno	<b>23000</b>
Lucca	<b>17000</b>
Massa Carrara	<b>25000</b>
Pisa	<b>24000</b>
Pistoia	<b>31000</b>
Prato	<b>18000</b>
Siena	<b>31500</b>

## Ufficio e Osservatorio elettorale della Regione Toscana

A questo punto si divide la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale (cioè i voti ottenuti in ciascuna provincia) per il quoziente elettorale regionale (cioè, 40.000) e si ottengono i seguenti risultati:

Arezzo	0,813
Firenze	1,900
Grosseto	0,650
Livorno	0,575
Lucca	0,425
Massa Carrara	0,625
Pisa	0,600
Pistoia	0,775
Prato	0,450
Siena	0,813

Si assegnano dapprima i quozienti interi (nel nostro esempio, 1 a Firenze) e poi si ordinano in graduatoria decrescente i resti: quindi,

Firenze	36.000
Arezzo	32.500
Siena	31.500
Pistoia	31.000
Grosseto	26.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Livorno	23.000
Prato	18.000
Lucca	17.000

E dunque, i 7 seggi spettanti alle liste di questo partito vengono così assegnati :

Firenze	2 (uno "pieno", e uno con il migliore resto)
Arezzo	1
Siena	1
Pistoia	1
Grosseto	1
Massa Carrara	1
Pisa	
Livorno	
Prato	
Lucca	
TOTALE	7

**D) Conclusa questa fase delle operazioni, vengono proclamati i consiglieri eletti: non essendo previsto il voto di preferenza, "sono eletti il candidato o i candidati, secondo l'ordine di presentazione, delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati" sulla base dei passaggi appena sopra qui considerati (art. 21, comma 6).**

**E) La clausola di rappresentanza dei territori (art. 22)**

A questo punto, la procedura di assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale è conclusa, non senza però aver prima verificato le condizioni previste dall'articolo 22, ossia l'esistenza di una rappresentanza in tutte le circoscrizioni provinciali.

La legge prevede che, se al termine dell'assegnazione dei seggi alle liste provinciali, dovesse risultare che una provincia non abbia eletto almeno un consigliere, scatta una procedura di ricalcolo che prevede l'assegnazione di un seggio alla lista provinciale che, in quella provincia, abbia raccolto più voti. Conseguentemente, tale seggio viene sottratto alla lista provinciale appartenente allo stesso gruppo di liste che si era vista assegnare l'ultimo quoziente utile.

**ALTRI ASPETTI DELLA LEGGE**

**LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

La legge prevede che un gruppo di liste provinciali recanti lo stesso contrassegno può essere ammesso alle elezioni regionali solo se presente in almeno sei circoscrizioni provinciali (art. 8, comma 7).

**IL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE PROVINCIALI**

Sulla base della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento, il decreto di indizione delle elezioni fissa il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale; la legge, inoltre, prevede che ciascuna lista provinciale "non può contenere un numero di candidati e candidate circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo".(art. 10, c. 3, ultimo periodo)

Sulla base del Censimento 2001 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 54, del 7 Aprile 2003), la popolazione legale delle province toscane è la seguente

Provincia	Popolazione legale 2001
Arezzo	<b>323.288</b>
Firenze	<b>933.860</b>
Grosseto	<b>211.086</b>
Livorno	<b>326.444</b>
Lucca	<b>372.244</b>
Massa Carrara	<b>197.652</b>
Pisa	<b>384.555</b>
Pistoia	<b>268.503</b>
Prato	<b>227.886</b>
Siena	<b>252.288</b>
TOSCANA	<b>3.497.806</b>

Sulla base della procedura di calcolo indicata dall'articolo 8, comma 3, il numero massimo di candidati per ciascuna provinciale, viene fissato dapprima dividendo il numero complessivo di

## Ufficio e Osservatorio elettorale della Regione Toscana

abitanti della regione per il numero dei seggi da assegnare, e procedendo poi ad attribuire un numero di seggi alle singole province sulla base dei quozienti interi e dei migliori resti.

Il quoziente è pari a  $3.497.806 : 53 = 65996,34$

Provincia	Popolazione legale 2001	Quozienti interi		Migliori resti		TOTALE
Arezzo	323.288	4,899	4	0,899	1	5
Firenze	933.860	14,150	14			14
Grosseto	211.086	3,198	3			3
Livorno	326.444	4,946	4	0,946	1	5
Lucca	372.244	5,640	5	0,640	1	6
Massa Carrara	197.652	2,995	2	0,995	1	3
Pisa	384.555	5,827	5	0,827	1	6
Pistoia	268.503	4,068	4			4
Prato	227.886	3,453	3			3
Siena	252.288	3,823	3	0,823	1	4
TOSCANA	3.497.806		47		6	53

Il numero minimo di candidati, per ciascuna circoscrizione, non può essere inferiore ad un terzo del numero massimo: quindi,

Circoscrizione provinciale	Numero minimo di candidati circoscrizionali	Numero massimo di candidati circoscrizionali
Arezzo	2	5
Firenze	5	14
Grosseto	1	3
Livorno	2	5
Lucca	2	6
Massa Carrara	1	3
Pisa	2	6
Pistoia	2	4
Prato	1	3
Siena	2	4

### LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

La legge elettorale prevede (art. 8, comma 4) che, “in ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati e candidate dello stesso genere”.

Per quanto riguarda i candidati regionali, la legge (art. 10, comma 2) si limita a ricordare che, qualora i candidati regionali siano più di uno, “ciascun genere deve essere rappresentato”.

**IL NUMERO DI FIRME NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE**

**Il numero di firme necessario alla presentazione di una lista provinciale è fissato dall'art. 11: in ogni circoscrizione, sulla base della popolazione residente, le firme vanno da un minimo ad un massimo :**

<b>Circoscrizione provinciale</b>	<b>Numero minimo di firme</b>	<b>Numero massimo di firme</b>
Arezzo	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Firenze	<b>1750</b>	<b>2500</b>
Grosseto	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Livorno	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Lucca	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Massa Carrara	<b>750</b>	<b>1000</b>
Pisa	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Pistoia	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Prato	<b>1000</b>	<b>1500</b>
Siena	<b>1000</b>	<b>1500</b>